



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO XI  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO IX

Prot. n. 014231

OGGETTO: Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11  
– Istruzioni in materia di pagamento di  
stipendi e di pensioni.

Roma, **23 FEB. 2010**

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato.  
LORO SEDI

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli  
di Stato - AAMS  
ROMA

Al Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei Servizi  
Direzione centrale sistemi informativi e  
innovazione - SPT Service Personal Tesoro  
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio di Ragioneria  
ROMA

Alla Corte dei Conti - Ufficio di Ragioneria  
ROMA

Al Consiglio di Stato - Ufficio di Ragioneria  
ROMA

Alla Scuola Superiore della Pubblica  
Amministrazione - Ufficio di Ragioneria  
ROMA

All'Istituto Nazionale di Previdenza per i  
dipendenti delle Amministrazioni  
Pubbliche - INPDAP  
ROMA

e p.c.:

Al Dipartimento del Tesoro  
Direzione IV  
SEDE

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso le  
Amministrazioni centrali dello Stato  
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale di Ragioneria presso  
l'Amministrazione Autonoma dei  
Monopoli di Stato  
ROMA

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato  
LORO SEDI

Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale  
Servizio Rapporti con il Tesoro  
ROMA

Alle Poste italiane s.p.a.  
ROMA

All'Associazione bancaria italiana  
ROMA

## **PREMESSA**

In data 13 febbraio 2010 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, con il quale sono state introdotte le disposizioni volte a recepire la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta *Payment Services Directive* - PSD). Le norme recate dal decreto legislativo entreranno in vigore il 1° marzo 2010.

Con la presente circolare, limitatamente al pagamento di stipendi e di pensioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche – INPDAP, vengono illustrate le principali novità in materia di accreditamenti introdotte dal suddetto decreto legislativo.

### **1. RIDUZIONE DEI TEMPI DI ACCREDITAMENTO**

L'articolo 36, comma 4 del richiamato decreto legislativo n. 11/2010 sopprime l'articolo 4 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, provvedimento recante *Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato*, nella parte in cui prevede che i titoli di spesa emessi dall'Amministrazione statale per l'accREDITAMENTO sul conto corrente bancario o postale del beneficiario siano estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per l'accREDITAMENTO. Sulla base di quest'ultima norma, a partire dal 1984, gli istituti di credito presso i quali sono aperti i conti correnti dei dipendenti e dei pensionati hanno ricevuto mensilmente i fondi relativi ai ratei di stipendio o di pensione con tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la corresponsione delle competenze agli effettivi beneficiari finali.

Le disposizioni recate dal decreto legislativo in questione, che stabiliscono termini certi e univoci per il trasferimento di risorse tra l'istituto di credito dell'ordinante e quello del beneficiario e per il successivo accredito al beneficiario stesso, oltre alla soppressione del riconoscimento agli istituti di credito dei tre giorni di valuta, mutano il quadro normativo di riferimento in cui le Amministrazioni statali e l'INPDAP, quali soggetti destinatari dell'anzidetto D.P.R. n. 21/1984, debbono operare per procedere al pagamento degli stipendi e delle pensioni.

In particolare, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 11/2010 dispone che la data di valuta per l'accREDITO di somme sul conto del beneficiario di un pagamento non possa essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione è accREDITATO sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, cioè dell'istituto di credito di cui il soggetto beneficiario si avvale. Parimenti, la disponibilità delle risorse per il beneficiario è contestuale all'accREDITO delle stesse sul conto acceso presso il medesimo istituto di credito.

Ciò implica chiaramente che, a decorrere dal prossimo 1° marzo, nell'emettere i titoli

di spesa per il pagamento di stipendi e di pensioni, le Amministrazioni in indirizzo dovranno tenere debitamente conto dei termini previsti per l'accreditamento delle partite stipendiali e pensionistiche e dei tempi di esecuzione delle relative disposizioni di pagamento.

Segnatamente sui pagamenti che si concretizzano in bonifici a favore degli aventi diritto – inclusi gli accrediti su libretto postale – veicolati tramite la Banca d'Italia (quali i pagamenti effettuati tramite il Service Personale Tesoro-SPT, gli stipendi pagati dalle Amministrazioni con mandato informatico e le pensioni erogate dall'INPDAP), la disposizione per il pagamento di stipendi e di pensioni che perviene alla tesoreria statale consente alla Banca d'Italia di trasferire alla Rete Nazionale Interbancaria-RNI singole disposizioni di bonifico, con accredito automatico al conto corrente bancario o postale del beneficiario. In questa situazione, considerate le scadenze mensili di pagamento degli stipendi e delle pensioni, in attuazione del citato articolo 23 del decreto legislativo n. 11/2010, l'estinzione del titolo di spesa dovrà essere fissata lo stesso giorno stabilito per l'accreditamento e non più con tre giorni di anticipo, come previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 21/1984. Il riconoscimento da parte della banca del beneficiario di disponibilità e valuta nella stessa giornata in cui ha ricevuto i fondi da parte della tesoreria statale consente, infatti, di assicurare l'accreditamento delle pensioni e degli stipendi nella data stabilita e di far coincidere tale data con quella di estinzione del relativo titolo di spesa.

Nulla è innovato, al momento, circa la data di regolamento dei pagamenti disposti in contanti presso gli uffici postali (c.d. bonifico domiciliato), in quanto gli stessi non si configurano quali accrediti in conto del beneficiario finale e, pertanto, non si ritiene che rientrino nell'ambito di applicazione del citato articolo 23.

## **2. ACCREDITAMENTI SU ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI**

È da segnalare, peraltro, che alcune Amministrazioni si avvalgono dell'intermediazione di un istituto di credito convenzionato, diverso dalla tesoreria statale, il quale svolge le operazioni per l'accredito delle competenze (è il caso, ad esempio, che si verifica in virtù della Convenzione stipulata dal Ministero dell'interno con la Banca nazionale del lavoro, ove è previsto che l'Amministrazione provveda al pagamento degli stipendi al proprio personale mediante bonifico, avvalendosi del servizio reso dall'istituto di credito).

In siffatta circostanza, l'istituto di credito convenzionato svolge il ruolo di “prestatore di servizi di pagamento del pagatore”, per cui il rapporto con l'Amministrazione si pone al di fuori dell'ambito applicativo del menzionato articolo 23, ricadendo invece nei termini stabiliti dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 11/2010.

Infatti, il richiamato articolo 20 prevede che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore – cioè l'istituto di credito di cui si avvale il soggetto che effettua un pagamento – deve

accreditare l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del prestatore di servizi del beneficiario al più tardi entro la giornata operativa successiva a quella in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento.

In fase di prima applicazione e sino al 1° gennaio 2012, specifici accordi tra il soggetto pagatore e la banca di cui questi si avvale possono stabilire un diverso termine, comunque non superiore a tre giorni operativi. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo il termine può essere aumentato di un'ulteriore giornata operativa.

In buona sostanza, nella suddetta prima fase applicativa, l'articolo 20 non impone termini tassativi di esecuzione delle disposizioni di pagamento, ma consente al pagatore di concordare con l'istituto di credito un termine, entro il limite di tre giorni lavorativi.

Ciò nondimeno, le Amministrazioni interessate che si avvalgono di istituti di credito diversi dalla tesoreria statale per effettuare gli accrediti di stipendi e di pensioni, nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati, avranno cura di chiedere ai rispettivi istituti di credito una revisione dei termini osservati nell'esecuzione dei pagamenti, per quanto possibile in coerenza con la *ratio* e le innovazioni recate dal più volte richiamato decreto legislativo n. 11/2010, fermo restando, ovviamente, il rispetto del predetto limite massimo di tre giorni operativi.

\*\*\*

Nel sottolineare l'importanza delle novità legislative illustrate nella presente circolare, si confida, al fine di una loro puntuale applicazione, in un'attenta e fattiva collaborazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

